

Sentenza n. 711/2023 pubbl. il 28/11/2023
RG n. 872/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA

dr.ssa Margherita Bortolaso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 872/2022 RG promossa con ricorso ex art 414 cpc

da

D I

con avv.to Emanuele Zanaraello, come da mandato allegato al ricorso

- ricorrente -

contro

CEGALIN S.P.A.

con avv.to Giuseppe Caruso, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione

- resistente -

e contro altresì

SOCIETÀ FONDIARIA EUROPEA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

- contumace -

in punto: differenze retributive

discussa e decisa il 28.11.2023

FATTO

La ricorrente ha agito in giudizio con ricorso ex art 414 cpc depositato il 31.5.2022 nei confronti della CEGALIN SPA e della SOCIETÀ FONDIARIA EUROPEA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE esponendo:

- di avere lavorato dall' 1.1.2018 al 31.12.2018 per la GLOBAL ONE s.c.r.l., (c.f 10084240968) presso l'Hotel Crowne Plaza Venice East di Quarto d'Altino e il Best Western Air Venice con mansioni di cameriera ai piani livello 6° Ccnl UGL UNICOOP e regime orario part time al 60% ;
- di avere poi lavorato dall' 01.01.2019 con contratto a tempo indeterminato per la ECOLUX SOC COOP (C.F. 15026251007) sempre presso l'Hotel Crowne Plaza Venice East di Quarto d'Altino e Best Western Air Venice con mansioni di cameriera ai piani livello 6 Ccnl UGL UNICOOP e regime orario part time al 75%;
- di essere stata da Ecolux a marzo 2020 collocata in cassa integrazione per i noti problemi epidemiologici, in data 15.06.2020 licenziata verbalmente e infine con lettera ricevuta 28.08.2020



Sentenza n. 711/2023 pubbl. il 28/11/2023
RG n. 872/2022

licenziata per giustificato motivo oggettivo costituito da cambio appalto e decorrenza 13 settembre 2020;

- di essere rimasta in credito di saldo tfr, spettanze di fine rapporto, 13 ma e 14ma.
- Tanto dedotto in fatto, in diritto rivendica ex art. 7 del D.L. n. 248/2007 e dell'art. 3 della L. n. 142 del 03.04.2001, la spettanza delle retribuzioni come da CCNL Multiservizi secondo livello posta l' inapplicabilità del CCNL UNICOOP-UGL siccome non sottoscritto dalle OS maggiormente rappresentative e in quanto presentava di minimi inferiori rispetto al CCNL MULTISERVIZI, come già statuito dal TL di Venezia con sentenza di condanna generica n. 560/2021 in RG 306/2020.
- Chiede dunque - agendo verso la CegalIn e la Fondiaria Europea ex art. 29 comma 2 d.lgs 276/2003 in veste rispettivamente di subappaltatrice e committente finale - per l' intero periodo dall' 1.1.2018 al 13.9.2020 le differenze retributive per adeguamento retribuzione al CCnl Multiservizi, applicabile in luogo del Ccnl Unicoop UGL , e quanto alla cessazione del rapporto con Ecolux le spettanze di fine rapporto, quantificando il credito complessivo in euro 6.651,31 come da allegato conteggio.

Delle due convenute si è costituita unicamente la CEGALIN SPA obiettando di avere proposto appello avverso la sentenza di condanna generica N. 560/2021 e chiedendo la sospensione del giudizio in attesa di tale decisione.

In contumacia di Fondiaria Europea la causa è stata istruita documentalmente, rinviata in attesa della definizione del giudizio di appello avverso la sentenza 560/2021, e infine all' esito all' odierna udienza da remoto trattenuta in decisione.

MOTIVI

Il ricorso va accolto poiché:

- è diretto a quantificazione e conseguimento di condanna specifica rispetto a condanna generica emessa dal TL di Venezia in persona del medesimo scrivente giudicante con sentenza n. 560/2021 in RG 306/2020 - doc 33 ric ;
- con tale sentenza, resa a favore di una serie di lavoratori, tra cui la ricorrente, nei confronti di CEGALIN VENETO SPA + SOCIETÀ FONDIARIA EUROPEA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE subentrata a M HOTELS SRL + HNH HOSPITALITY SPA, è stato così statuito (la sottolineatura è aggiunta) " *definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: 1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di HNH HOSPITALITY SPA con integrale compensazione nei suoi confronti delle spese di lite; 2. quanto al periodo ante 1.1.2018 disattende le pretese attoree per maturata decadenza; 3. quanto al periodo non prescritto, dall' 1.1.2018, accerta il diritto delle ricorrenti a percepire dalla CEGALIN VENETO SPA e da SOCIETÀ FONDIARIA EUROPEA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE subentrata a M HOTELS SRL a titolo di responsabilità solidale ex art. 29 comma 2 d.lgs 276/2003 il maggior trattamento retributivo complessivo spettante tenuto conto del minimale previsto dal CCNL*



Sentenza n. 711/2023 pubbl. il 28/11/2023
RG n. 872/2022

MULTISERVIZI - TURISMO rispetto a quanto percepito in base al CCNL UNICOOP UGL, da quantificarsi in separato giudizio: 4. condanna la medesima CEGALIN VENETO SPA e la SOCIETÀ FONDIARIA EUROPEA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in via interna solidale alla rifusione alle ricorrenti delle spese di lite liquidate quanto alle ricorrenti difese dagli avv Bravin e Regazzo in euro 6.000,00 + euro 259,00 per rimborso CU, e quanto a D I in euro 4.610,00, per tutte oltre accessori e con distrazione a favore del rispettivo difensore antistatario; 5. ai sensi dell' art. 429 c.p.c. attesa la complessità della controversia fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60".

- la pronuncia è stata confermata dalla Corte d' Appello di Venezia con sentenza 617/2023 depositata in atti dalla ricorrente il 24.11.2023;
- le contestazioni sul quantum sono generiche e invece il conteggio attoreo per euro 6.651,31 correttamente predisposto tenendo conto del livello spettante (= Terziario e Servizi Multiservizi - Servizi di pulizia - 2° livello ex 5), del regime part-time vigente dapprima con GLOBAL ONE e poi con ECOLUX (= 60 % e da luglio 2019 a settembre 2020 al 75%), e detrando l' intero percepito come da conteggio doc 25 ric, da cui le seguenti risultanze :

DIFFERENZE RETRIBUTIVE	
Retribuzione ordinaria	e. 1.437,81
Festività	e. 896,40
Lav. Supplementare 10	e. 375,54
Maggiorazione 10	e. 29,94
14/esima	e. 1.301,85
13/esima	e. 1.301,86
Ferie	e. 516,44
Permessi	e. 703,73
TFR su lavoro ordinario	e. 1.562,40
Acconti percepiti tfr	- e. 1.457,02
TOTALE GENERALE	e. 6.651,31

Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo già maggiorate del 30% per inserimento negli atti di collegamenti ipertestuali.

P.Q.M.

contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:

1. condanna le convenute in veste di subappaltatrice e committente solidalmente responsabili ex art 29 c 2 dlgs 276/2003 a corrispondere alla ricorrente - quale importo dovuto in forza della condanna generica di cui al capo 3) della sentenza n. 560/2021 - euro 6.651,31 oltre accessori dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2. condanna le medesime convenute in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate, al netto di accessori di legge, in complessivi euro 3.600,00, con distrazione a favore del difensore anticipatario avv Zanarello.

Così deciso in Venezia, 28.11.2023.

Il Giudice

